

IN QUESTO NUMERO

1. Avviso per gli Associati: Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.
3. Avviso per gli Associati: Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Avviso per gli Associati: Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.
5. Inserimento lavorativo dei detenuti – agevolazioni per le imprese.
6. Principali scadenze fiscali III Trimestre 2019.
7. I.N.P.S.: Denuncia Aziendale – misure di semplificazione per il settore agricolo.

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

1) Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **dal 29 luglio e sino al 30 agosto 2019 compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30.

Si comunica, inoltre, che dal giorno 12 agosto al giorno 16 agosto 2019 compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **12, 13 e 14 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **tramite E-mail:** i.yamani@confagricolturabologna.it.

Referente sarà la sig.na Imane Yamani, contattabile al numero 345/8875138, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 **(N.B. il telefono resterà attivo solo per le giornate indicate)**.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Si precisa che nei **giorni 9 e 14 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00** per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Nei **giorni 15 e 16 agosto** il servizio non verrà effettuato.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: i.yamani@confagricolturabologna.it.

Referente sarà la sig.na Imane Yamani, contattabile al numero 345/8875138, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 **(N.B. il telefono resterà attivo solo per le giornate indicate)**.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Il servizio non verrà effettuato nella giornata del **15 agosto**.

(A. Flora)

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato. Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.

(A. Flora)

5) Inserimento lavorativo dei detenuti – agevolazioni per le imprese.

Dal 1991 il nostro ordinamento prevede alcune forme di agevolazione per i datori di lavoro che assumono e danno occupazione a persone detenute o internate. Più volte il legislatore è intervenuto sulla materia (legge n. 381/1991, legge n. 125/2013, DM 20 luglio 2014).

Chiarimenti applicativi sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate (nota 27 novembre 2015, n. 153321) e dall'I.N.P.S. (circolare n. 27 del 15 febbraio 2019).

La norma definisce come "detenuti" coloro i quali si trovino in carcere o in stato di custodia cautelare o

in stato di esecuzione penale; gli "internati" sono viceversa coloro i quali siano sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.

Le **cooperative sociali** che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno hanno uno sgravio contributivo totale. Lo sgravio è ridotto qualora i soggetti siano ammessi al lavoro esterno.

La norma prevede la concessione di uno specifico credito d'imposta mensile per le imprese che hanno stipulato convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano i lavoratori detenuti o internati.

Per le assunzioni superiori ai 30 giorni di **lavoratori detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro esterno, spetta al datore di lavoro un credito di imposta di :

- 520 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014.

Per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati semiliberi, il credito di imposta sarà di:

- 300 euro mensili dal 1° gennaio 2014.

Il credito d'imposta è da riproporzionarsi sulla base delle giornate di lavoro (o sull'orario) effettivamente prestate.

Le agevolazioni di cui si è detto sono **cumulabili con altri benefici**, eventualmente previsti per agevolare il lavoro, nel massimo pari al costo sostenuto per il lavoratore assunto.

Tali crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e si applicano sino ad un periodo di:

- Diciotto mesi, successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
- Ventiquattro mesi, per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

Relativamente agli aspetti contributivi I.N.P.S., di estremo rilievo la circolare I.N.P.S. recentemente diramata (la n. 27 del 15 febbraio 2019), poiché riassume e disciplina un modo organico l'intera materia.

Si conferma che lo sgravio contributivo è ammesso per l'assunzione di lavoratori detenuti (o internati), ex degenti nelle strutture psichiatriche e, per il caso dell'agricoltura, per i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno ex art. 21 Legge n. 354/1975 e s.m.i.

Non possono fruire del beneficio i soggetti che sono agli arresti domiciliari (Ris. N. 144 del 30 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate).

La circolare I.N.P.S. specifica che possono fruire dello sgravio contributivo i soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato;

non è possibile riconoscere il beneficio per i rapporti di lavoro domestico.

Ammessi anche i rapporti di lavoro intermittente ed le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

La riduzione contributiva, per i datori di lavoro privati, attualmente è fissata nella misura del 95% a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e condannati ammessi al lavoro esterno.

Le cooperative sociali fruiscono, come già detto, dello sgravio totale.

Lo sgravio dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l'assunzione del detenuto od internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

Nel caso di detenuti od internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo **sgravio contributivo** spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Per ogni rapporto di lavoro il beneficiario deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on . line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazione di responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet dell'Istituto.

L'ammissione al beneficio avverrà secondo l'**ordine cronologico di presentazione delle istanze**, fino ad esaurimento delle risorse stanziare in riferimento ad ogni anno.

L'agevolazione non si applica ad alcune fattispecie contributive specifiche (es. 0,30% integrativo per NASpl).

Il finanziamento complessivo della misura è pari, per l'anno 2019, ad € 5.989.867,21.

La fruizione dello sgravio contributivo è subordinata alla regolarità del rapporto ed in particolare in relazione a:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare precisa, inoltre, che "l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".

L'agevolazione contributiva, come si accennava, è cumulabile con gli incentivi sotto elencati:

l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl;

l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili.

Ai fini dell'applicabilità dell'incentivo economico, di cui si è detto, è necessario che ricorrano i requisiti previsti per la singola fattispecie; l'ulteriore beneficio economico potrà essere ovviamente riconosciuto solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.

La circolare I.N.P.S., per i datori di lavoro agricoli, specifica, per l'anno 2019, che il codice attribuito dall'ente, ai fini autorizzativi dello sgravio, è il seguente:

VX "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014"

Il suddetto CA (VX) avrà validità annuale - dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La circolare disciplina anche tutte le modalità per l'eventuale recupero degli sgravi, dal 2013 al 2018.

Sempre per il comparto agricolo, la nota dell'I.N.P.S. precisa che i datori di lavoro agricolo, una volta ammessi al beneficio, potranno fruire dello sgravio a decorrere dalla denuncia di competenza del 1° trimestre 2019.

Per l'anno 2019 e seguenti, il datore di lavoro agricolo, nel flusso di denuncia trimestrale per il lavoratore agevolato, dovrà obbligatoriamente indicare, oltre ai consueti dati retributivi, per lo stesso trimestre:

- per il Tipo Retribuzione, il valore "Y";
- nel campo CODAGIO, il valore "VX".

Nel campo "retribuzione" non deve essere inserito alcun importo. Lo sgravio del 95 per cento dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, sarà applicato in sede di tariffazione.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.

L'attribuzione dei citati codici di autorizzazione sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità "Codice autorizzazione" presente nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

(M. Mazzanti)

6) Principali scadenze fiscali III° Trimestre 2019.

MESE DI LUGLIO

16/07 = IVA mensile: liquidazione relativa al mese di giugno 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6006).

22/07 = IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: versamento telematico dell'imposta di bollo per fatture elettroniche senza iva relative al 2° trimestre 2019.

25/07 = ELENCHI INTRASTAT mensili e trimestrali: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi intracomunitari relativi al mese di giugno e 2° trimestre 2019. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili.

31/07 - Contribuenti NON soggetti a proroga ISA = MOD. REDDITI/2019 PERSONE FISICHE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: **Irpef** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **addi-**

zionale regionale Irpef saldo 2018; **addizionale comunale Irpef** saldo 2018 e acconto 2019; **imposta sostitutiva forfetari** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **imposta sostitutiva regime minimi** saldo 2018 e 1° acconto 2019; saldo **Iva** 2018 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive;** **contributo Ivs** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **acconto del 20%** dell'imposta dovuta per **redditi soggetti a tassazione separata;** **contributo alla gestione separata** dell'Inps saldo 2018 e 1° acconto 2019, **cedolare secca** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **Ivie** (imposta immobili all'estero)) saldo 2018 e 1° acconto 2019; **Ivafe** (imposta attività finanziarie estere)) saldo 2018 e 1° acconto 2019.

MOD. REDDITI/2019 SOCIETA' DI PERSONE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo **Iva** 2018 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive.**

MOD. REDDITI/2019 SOCIETA' DI CAPITALI e ENTI NON COMMERCIALI (soggetti con termini ordinari): versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a **Ires** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **imposte sostitutive;** saldo **Iva** 2018 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive.**

MOD. IRAP/2019 (solo per attività non agricole e società iscritte CCIAA sez. ordinaria): versamento con la maggiorazione dello 0,40% **irap** saldo 2018 e 1° acconto 2019.

DIRITTO ANNUALE CCIAA: versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all'anno 2019 (cod. tributo 3850).

ESTEROMETRO: invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del mese di giugno 2019 tranne per le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI) / bolletta doganale.

MESE DI AGOSTO

20/08 - (posticipo x pausa di ferragosto) = IVA mensile: liquidazione relativa al mese di luglio 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6007). **IVA trimestrale:** liquidazione relativa al 2° trimestre 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6032).

26/08 = ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi intracomunitari relativi al mese di luglio 2019. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili.

MESE DI SETTEMBRE

02/09 = ESTEROMETRO: invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del mese di luglio 2019 tranne per le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI) / bolletta doganale.

16/09 = IVA mensile: liquidazione relativa al mese di agosto 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6008). **IVA comunicazione liquidazioni periodiche:** invio telematico dati liquidazioni periodiche relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili e 2 trimestre 2019 per i soggetti trimestrali

25/09 = ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni beni/prestazioni servizi intracomunitari relativi al mese agosto 2019. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili.

30/09 = ESTEROMETRO: invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del mese di agosto 2019 tranne per le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI) / bolletta doganale.

30/09 - Contribuenti soggetti a proroga ISA = MOD. REDDITI/2019 PERSONE FISICHE: versamenti senza la maggiorazione dello 0,40% relativi a: **Irpef** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **addizionale regionale Irpef** saldo 2018; **addizionale comunale Irpef** saldo 2018 e acconto 2019; **imposta sostitutiva forfetari** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **imposta sostitutiva regime minimi** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **saldo Iva** 2018; **imposte sostitutive**; **contributo Ivs** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **acconto del 20%** dell'imposta dovuta per **redditi soggetti a tassazione separata**; **contributo alla gestione separata** dell'Inps saldo 2018 e 1° acconto 2019, **cedolare secca** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **Ivie** (imposta immobili all'estero)) saldo 2018 e 1° acconto 2019; **Ivafe** (imposta attività finanziarie estere)) saldo 2018 e 1° acconto 2019.

MOD. REDDITI/2019 SOCIETA' DI PERSONE: versamenti senza la maggiorazione dello 0,40% relativi a: **saldo Iva** 2018; **imposte sostitutive**.

MOD. REDDITI/2019 SOCIETA' DI CAPITALI e ENTI NON COMMERCIALI (soggetti con termini ordinari): versamenti senza la maggiorazione dello 0,40% relativi a **Ires** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **imposte sostitutive**; **saldo Iva** 2018; **imposte sostitutive**.

MOD. IRAP/2019 (solo per attività non agricole e società iscritte CCIAA sez. ordinaria): versamento senza la maggiorazione dello 0,40% **irap** saldo 2018 e 1° acconto 2019.

DIRITTO ANNUALE CCIAA: versamento senza la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all'anno 2019 (cod. tributo 3850).

(E. Cricca)

7) I.N.P.S.: Denuncia Aziendale – misure di semplificazione per il settore agricolo.

La **Denuncia Aziendale** (modello DA) è stata prevista con le regole introdotte con l'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; con la denuncia aziendale **un'azienda agricola dichiara la sua composizione ettariale, produttiva ed agronomica:** denuncia all'I.N.P.S. si compila all'inizio dell'attività aziendale che consente poi l'inizio di un iter di assunzione, denuncia trimestrale, calcolo contributivo e modalità di versamento tipiche del lavoro dipendente in agricoltura.

L'obbligo di trasmissione del modello DA è posto in capo **ai datori di lavoro delle aziende agricole**; la trasmissione del modello DA avviene esclusivamente online sul sito I.N.P.S., attraverso il servizio dedicato ComUnica.

Recentemente il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 1354, convertito con legge n. 12/2019 (cd. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto alcune importanti semplificazioni rispetto agli obblighi di denuncia; in sostanza, alcuni dati contenuti nella denuncia aziendale (DA) sono acquisiti d'ufficio dall'I.N.P.S., traendo elementi documentali ed informazioni dal fascicolo aziendale gestito da AGEA, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Con questa norma, le aziende non sono più obbligate a fornire una serie di dati in merito alla consistenza aziendale, già in possesso di altre amministrazioni pubbliche, a partire da AGEA.

In specie, i dati acquisibili d'ufficio da parte dell'I.N.P.S. riguardano:



- ⇒ ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate,
- ⇒ indicazione della ditta intestata in catasto e delle partire, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- ⇒ numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

Sull'argomento è intervenuto, recentemente, il messaggio I.N.P.S. n° 2384 del 26 giugno 2019, con il quale l'Istituto ha illustrato le modifiche apportate dal "Decreto Semplificazioni".

Il messaggio precisa che i dati sopra menzionati sono quelli contenuti nei quadri "F" e "G" della **Denuncia Aziendale (DA)**.

Pertanto, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei quadri "F" e "G"; resta immutato l'obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello DA, così come previsto.

In particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane l'obbligo dell'indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

In sostanza, ai fini dell'istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata e per procedere alle assunzioni dei dipendenti, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d'ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella DA.

L'I.N.P.S. ricorda, peraltro, che l'obbligo permane in capo alle imprese qualora queste non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA; per tali fattispecie, infatti, permane l'obbligo della compilazione dei quadri "F" e "G" della DA, i cui dati fanno fede a tutti gli effetti di legge.

Il messaggio fornisce, inoltre, le necessarie indicazioni operative per la corretta redazione della DA.

In specie viene precisato come nel quadro E il campo "Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo **"Senzaterra"**) può assumere i valori: → **S** = senza terra; → **N** = da quadri F/G (l'azienda ha terreni/allevamenti che vengono dichiarati direttamente nella DA); → **A** = da AGEA (l'azienda ha terreni/allevamenti che non vengono dichiarati nella DA e che l'INPS acquisisce d'ufficio dal fascicolo AGEA).

Nel caso in cui venga selezionata l'opzione A sarà possibile inviare la DA senza aver compilato i quadri **"F"** e **"G"**. A tale riguardo si ricorda che, nel caso in cui l'azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi ai terreni e agli allevamenti, dovrà necessariamente variare il fabbisogno nella DA.

A seguito della trasmissione di una DA in cui risulti presente l'icona relativa all'opzione A, gli operatori I.N.P.S., che vedranno visualizzati i quadri "F" e "G" con la scritta "dati da AGEA", dovranno accedere al portale SIAN, procedendo nell'istruttoria con i dati in esso presenti, anche con riferimento alla verifica del fabbisogno dichiarato.

Potranno essere allegati i documenti PDF della scheda di validazione SIAN (www.sian.it) e le videate del fascicolo SIAN, significative per l'istruttoria, attraverso i nuovi campi previsti per l'indicazione della tipologia e per l'upload del documento da allegare.

L'I.N.P.S., infine, specifica che nel caso in cui gli operatori I.N.P.S., accedendo al portale SIAN, non avessero contezza dell'esistenza del fascicolo istituito, procederanno nell'istruttoria richiedendo all'azienda la compilazione dei dati nei quadri "F" e "G" della DA.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	